PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Dott. Stefano Percudani
Dott. Marco Percudani
Dott. Francesco Anacreonte

Monza, 03.02.2023

Circolare 04/2023
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti in contabilità esterna

Oggetto: Richiesta documentazione per compilazione Certificazione Unica 2023.

Gentile Cliente, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2022:

- i redditi di lavoro dipendente, assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni e redditi diversi;
- i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

Oltre a questo tipo di attestazione, devono rilasciare apposita certificazione (meglio nota come CUPE) anche le società che hanno distribuito utili nel 2022,

Si allegano alla presente i files di Excel che dovranno essere compilati senza alterarne né la struttura né eventuali formule, salvato con Nome Ditta e trasmesso compilato in ogni parte al ns. Studio entro lunedì 13 febbraio p.v.

TERMINI

Il termine per la trasmissione telematica delle CU, sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel ***prossimo 16 marzo 2023*****.**

Resta fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2023).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI, DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI:

Si precisa preliminarmente che la CU 2023 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Compensi corrisposti ai soggetti minimi forfettari.

Si ricorda che vanno riportati nella CU 2023 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfettari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare,

devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2023, inoltre, come già per la CU 2022, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2016, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2021, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2023 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

COMPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Il modello ordinario

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- Certificazione Unica 2023, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SANZIONI

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI:

I **soggetti, sostituti di imposta**, che nel corso del 2022 hanno erogato e/distribuito:

- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,
- riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
- riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1 Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

devono rilasciare entro il 16 marzo, le certificazioni attestanti l'avvenuta erogazione, distribuzione, remunerazione delle somme sopra dettagliate.

Distribuzione di utili formatisi dal 01.01.2018:

Vi ricordiamo che le novità introdotte dall'art. 1, commi da 999 a 1006, Finanziaria 2018 hanno equiparato la tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche "private" ossia non in regime d'impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta (imposta sostitutiva) del 26%. Tale equiparazione ha effetto solo per gli utili formatisi dopo il 01.01.2018.

Questi dividendi sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, sull'intero ammontare del dividendo, nella misura del 26% (per soggetti residenti cod. tributo 1035), da versare entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (16/4 per il I° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre), a mezzo Modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l'ultimo mese del trimestre.

L'applicazione di tale ritenuta rende definitiva la tassazione del dividendo che non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi dal percipiente.

La suddetta equiparazione è applicabile agli utili formatisi dal 01.01.2018.

Distribuzione di utili formatisi in esercizi precedenti al 01.01.2018.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "white list" di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

In riferimento ai **dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche** si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, se percepiti da soggetti che possiedono una "partecipazione qualificata", concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (in caso diverso concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti).

Distribuzione di utili relativi a partecipazioni non qualificate.

Si ricorda invece che, nel caso di dividendi a soggetti che possiedono una partecipazione "non qualificata" (anche per i soggetti con partecipazione "qualificata" ma, come detto sopra, solo per gli utili formatisi dal

01/01/2018 poiché per gli utili formatisi successivamente il trattamento è identico per tutti i tipi di partecipazione), i dividendi sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, sull'intero ammontare del dividendo, nella misura del 26% (per soggetti residenti cod. tributo 1035), da versare entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (16/4 per il I° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre), a mezzo Modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l'ultimo mese del trimestre.

L'applicazione di tale ritenuta rende definitiva la tassazione del dividendo che non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi.

È necessario, a tal fine, segnalare che il comma 5 dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 prevede la non applicabilità della ritenuta solo qualora il percettore dichiari, all'atto della percezione, che gli utili percepiti sono relativi ad una partecipazione qualificata per gli utili formatisi fino al 31.12.2017. In assenza di tale dichiarazione, la società erogante o l'intermediario applicherà la ritenuta nella misura del 26% sull'intero ammontare del dividendo.

A tal proposito, si ricorda che per partecipazioni "non qualificate" si intendono le partecipazioni, i titoli ed i diritti che rappresentano, per le società di capitali, una percentuale non superiore al 2% o al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Nel caso invece le partecipazioni, i titoli ed i diritti non consentano il diritto di voto o la consentano in misura inferiore alle soglie sopraindicate (se riferiti a società di capitali) o se si riferiscano a società di persone, le misure sopraindicate aumentano nelle misure seguenti: 5% o al 25% del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

In altre parole, le percentuali da adottare, per i casi comuni, sono le seguenti:

Tipologia	Quotate	Non quotate
Società di capitali – azioni o quote con diritto di voto	2%	20%
Società di capitali – azioni o quote senza diritto di voto	5%	25%
Società di persone		25%

Nei casi in cui il **percettore socio sia un soggetto Ires**, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la **tassazione della misura del 5%** dell'ammontare del dividendo.

Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica "privata" è così sintetizzabile.

Utili prodotti	Delibera	Pagamento	Modalità tassazione
Fino al 2007	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023 *	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023*	---	Ritenuta d'imposta 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023*	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta d'imposta 26%

NB.: si evidenzia come, in assenza di delibera presa prima del 31.12.2022, tutte distribuzioni di utili, a partire dalle delibere assunte dal 01.01.2023, saranno assoggettate a ritenuta d'imposta del 26%.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

COSA NON VA CERTIFICATO

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- **gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta** o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27 *ter* D.P.R. n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 D.Lgs. n.461/97.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Redditi 2023 (o nel modello 730/2023);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2023.

COMPILAZIONE DEL FILE DI EXCEL ALLEGATO

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo relativo al rilascio della "CU - Certificazione Unica 2023" (ma anche del "modello CUPE" per i dividendi) e del relativo obbligo di invio telematico delle CU entro il 16 marzo p.v., la ns. organizzazione prevede l'importazione dei dati tramite dei files di excel compilati esternamente, che Vi alleghiamo alla presente.

Si ricorda che vanno riportati nella CU 2023 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Circa la compilazione del file, sulla scorta di errori riscontrati nel passato, Vi segnaliamo quanto segue:

- Tutti i percipienti vanno indicati nel file dei "dati anagrafici";
- Va sempre indicata la causale relativa alla tipologia del reddito pagato al percipiente (colonna 1) come da analitico dettaglio delle causali allegato alla presente;
- La colonna "Ammontare lordo corrisposto" (punto 4 CU) deve comprendere anche le anticipazioni (indicate poi anche al punto 7);
- L'importo indicato nelle colonne "Ammontare lordo" e "Imponibile" sono di pari importo solo in assenza di anticipazioni, altrimenti non devono essere di pari importo;
- In presenza di importi a titolo di "Anticipazioni" va barrata la relativa casella;
- La colonna "Anno" va compilata **solo quando sono presenti le anticipazioni (anno 2022) o solo quando vengono utilizzati le causali di tipologia del reddito di cui alla colonna 1) lettere "G", "H", o "I"** (per le quali l'anno è quello in cui è sorto il diritto alla percezione) diversamente l'anno non deve comparire. Nel caso di utilizzo delle causali **G", "H", o "I"** nei punti 18 e 19 riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute;
- In presenza di provvigioni la quota non soggetta a ritenuta acconto (pari al 50% o al 20%), deve essere indicata in "Altre somme non soggette a ritenuta" (punto 7 della CU) e NON al punto 5 "Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale";

I files dovranno essere compilati senza alterarne né la struttura né eventuali formule, e salvati con Nome Ditta. Vi chiediamo gentilmente di **trasmetterli compilati in ogni parte al ns. Studio entro lunedì 13 febbraio p.v.**

Il rispetto del suddetto termine si rende necessario per consentire al ns. Studio di poter procedere entro la scadenza prevista all'importazione, al controllo e all'inoltro dei files all'Agenzia delle Entrate.

Come già segnalato, è stata prevista l'indicazione di alcuni dati aggiuntivi per le categorie di soggetti che hanno operato trattenute previdenziali (es. INPS, Enpam,ecc.).

Per questi soggetti sarà quindi necessario inserire questi nuovi dati:

1. *Codice fiscale Ente previdenziale (punto 29);*
2. *Denominazione Ente previdenziale (punto 30);*
3. *Codice azienda (codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale) (punto 32);*
4. *Categoria* (categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente) prevista solo per i casi relativi ai medici con compensi assoggettati ad ENPAM dal sostituto d'imposta (es: ASL) ed infermieri per ENPAPI comne da elenco codici allegato alle istruzioni (punto 33);
5. *Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (punto 34)* solo per redditi derivanti da:
    - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (causale C);
    - prestazioni di lavoro autonomo occasionali (causale M);
    - redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere (causale M1);
    - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67) (causale V);
    - per redditi percepiti da soggetti iscritti ad Enpam (causale A);
    - per redditi percepiti da soggetti iscritti ad Enpapi (causale M2);
6. *Contributi previdenziali a carico del soggetto percipiente (causale A,O o O1*);
7. *Altri contributi (punto 36*, da barrare in caso di altri contributi, esempio per iscritti ENPAM con aliquota modulare o per amministratori di enti locali iscritti ad enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994);
8. *Importo altri contributi (punto 37);*
9. *Contributi dovuti* (punto 38);
10. *Contributi versati* (punto 39);

Vi chiediamo inoltre, di trasmettere cortesemente al ns. Studio anche le relative quietanze di pagamento F24.

Come già per lo scorso anno, è inoltre previsto il rilascio al percipiente di un modello di CU cd. "semplificato", oltre al modello da inviare telematicamente, che dovrete firmare e consegnare al percipiente entro il termine del 16 marzo.

Porgendo i ns. migliori saluti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

p. Percudani & Partners

Allegati:

- Files in formato excel da compilare
- Elenco delle causali delle tipologie di reddito